



# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE SERVIZI SOCIALI  
AREA: INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Prot. 1121 /D4/4K/03

Roma, 7 GEN. 2009

Ai Comuni della Regione Lazio  
Loro Sedi

**Oggetto:** ricovero in RSA, cambio di residenza, chiarimenti vari.

Sono pervenute alle scrivente assessorato richieste di chiarimento in merito a:

1. *cambio di residenza da parte dell'utente, successivo alla data di ricovero in RSA;*
2. *ricovero di utenti in RSA ubicate in altre Regioni d'Italia (quindi fuori Regione Lazio);*
3. *Art. 52 Legge Regionale Nr. 26 del 28.12.2008: criteri per il calcolo del reddito per la degenza e il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA;*
4. *Richiesta concorso finanziario alla Regione Lazio.*

In merito al punto 1) si fa presente che: l'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 stabilisce che: *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*.

Pertanto, nel caso di cambio di residenza successivo alla data del ricovero in RSA, seppur autorizzati dai rispettivi comuni, **la compartecipazione al mantenimento dell'utente in RSA resta a carico del Comune nel quale l'utente aveva la residenza prima del ricovero e non potrà ricadere in nessun caso sul nuovo comune di residenza.**

Relativamente al punto 2) si specifica quanto segue:

la Regione Lazio concorrerà al pagamento della quota sociale della RSA (secondo le percentuali di ripartizione, quota sociale e quota sanitaria, stabilite dalla Regione ospitante) con una quota “massima” pari all'80% del valore **della quota sociale a carico del Comune, calcolata sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare nr. 081 del 02.01.2008 e successive comunicazioni che si intendono integralmente richiamate.**

In questi casi il concorso al pagamento da parte della Regione Lazio è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. che il ricovero avvenga in struttura accreditata dalla Regione territorialmente competente;
- b. che il ricovero sia disposto ed autorizzato dalla ASL (ubicata nel territorio della Regione Lazio) competente;



# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE SERVIZI SOCIALI  
AREA: INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

- c. si dimostri che la stessa tipologia di struttura e/o che le analoghe prestazioni per la quale si richiede l'inclusione di un cittadino residente nel Lazio in altra Regione, non siano presenti e/o erogate da alcuna struttura ubicata nel territorio della Regione Lazio, in altre parole si dimostri che l'offerta regionale di assistenza sanitaria extraospedaliera agli anziani in regime residenziale manchi per la tipologia specifica di utenza nel Lazio.

A tal fine, i Comuni dovranno produrre al momento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alla quota sociale, idonea documentazione attestante quanto sopra indicato nei punti da a) a c).

Relativamente al punto **3)** l'art. 52 della L.R. nr. 26/2007 recita quanto segue: “ *per i richiedenti la degenza ed il ricovero in RSA ai fini del calcolo del reddito, nell'ISEE non viene conteggiata la prima casa di proprietà, utilizzata come abitazione principale al momento della compilazione del modulo*”.

Il “modulo” cui fa riferimento l'art. 52 è il modulo da compilare al momento della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs nr. 130/2000). Sono esclusi altri moduli.

Infine, relativamente al punto **4)** si ribadisce quanto già precisato nella circolare Prot. 101966/D4/4K/03 del 01/10/2007. In particolare si precisa che:

- I comuni interessati alla richiesta del concorso finanziario della Regione Lazio agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le RSA, dovranno inviare entro il **30 giugno di ogni anno** alla scrivente direzione regionale il numero presunto degli utenti da ospitare nell'anno in corso (tutto l'anno e non i primi sei mesi) e importo presunto di spesa (per tutto l'anno e non i primi sei mesi). La comunicazione ha lo scopo di far pervenire alla Regione Lazio indicazioni generali sul fabbisogno economico per tutto l'anno. Es. entro il 30.06.2009 i Comuni invieranno i dati riferiti all'anno 2009, entro il 30.06.2010 i Comuni invieranno i dati riferiti all'anno 2010. E' chiaro che si tratta di stima e di dato presunto e non vincolante ai fini della successiva rendicontazione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Quindi, entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni dovranno rendicontare il numero effettivo di utenti ospitati e la spesa sostenuta a consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità di rendicontazione stabilite dalla Regione. Pertanto, entro il 31.01.2009 i comuni renderanno l'anno 2008, entro il 31.01.2010 l'anno 2009 e così via.

Si pregano i Comuni in indirizzo di dare tempestiva esecuzione alla presente comunicazione.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Massimo Scarpetta**

**Il Dirigente dell'Area**  
**Dott.ssa Antonietta Bellisari**

**Il Direttore Direzione Sociale**  
**Dott.ssa Miriam Cipriani**